

## DECRETO RETTORALE N. 2515

Modifiche al "Regolamento applicativo concernente gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca"

### IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l'art. 51, sesto comma;
- visto il d.m. 11 febbraio 1998;
- visto il decreto rettorale n. 4937 del 2 ottobre 2001, recante: "Regolamento applicativo concernente gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca";
- visto il proprio decreto n. 1738 del 27 ottobre 2004, recante: <<Modifiche al "Regolamento applicativo concernente gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca">>;
- viste le delibere adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 12 settembre 2005 e del 28 settembre 2005, portanti modifiche al suddetto regolamento,

### DECRETA

#### Articolo unico

Il "Regolamento applicativo concernente gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" assume la seguente nuova formulazione:

<<

#### **REGOLAMENTO APPLICATIVO CONCERNENTE GLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA**

L'Università Cattolica può attivare, per favorire l'accesso dei giovani laureati alle

attività di ricerca, quanto segue:

- a) assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;**
- b) contratti di prestazione d'opera (ai sensi degli artt. 2222 e segg. c.c.).**

Le modalità di conferimento, gli oneri e la gestione delle posizioni di cui sopra sono così regolamentati:

**a) assegni per la collaborazione ad attività di ricerca**

1. Possono essere conferiti assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, mediante stipula di apposito contratto, riservati a dottori di ricerca e a laureati in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo o di documentata esperienza per attività di ricerca già svolta, con esclusione del personale di ruolo nelle Università e negli altri enti indicati nell'art. 51, sesto comma, della legge n. 449/1997.

L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante è determinato in una somma compresa tra un minimo di € 16.138,00 (sedecimilacentotrentotto/00) e un massimo di € 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00).

Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può stabilire una graduale progressione dell'importo medesimo entro i limiti indicati nel precedente capoverso.

2. Gli assegni devono essere riferiti a singoli settori scientifico-disciplinari per la realizzazione di uno specifico programma di ricerca o di una fase di esso.

Gli oneri sono a carico dell'Università Cattolica oppure dei fondi di ricerca.

Gli assegni di ricerca i cui oneri sono a carico dell'Università possono essere conferiti con le seguenti modalità:

- su posti di ricercatore universitario, assegnati dal Consiglio di amministrazione, disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà;
- le Facoltà possono attivare un assegno di ricerca per ciascun posto di ricercatore universitario assegnato e non coperto;
- le Facoltà non possono disporre dei posti di ricercatore universitario assegnati e dalle stesse destinati agli assegni di ricerca per tutto il periodo di durata degli assegni.

Gli assegni di ricerca i cui oneri sono a carico dei fondi di ricerca sono richiesti al Rettore dal docente scientifico responsabile della ricerca, previo parere della Facoltà.

3. Le Facoltà provvedono ad adottare le delibere e a formulare i pareri relativamente agli assegni di ricerca i cui oneri sono a carico dell'Università Cattolica entro i mesi di febbraio, giugno e ottobre. Gli ulteriori assegni posti a carico dei fondi di ricerca sono richiesti al Rettore anche fuori dai termini indicati nel precedente periodo.

4. Gli assegni di ricerca vengono attribuiti da apposite commissioni giudicatrici costituite per Facoltà e per settore scientifico-disciplinare a seguito di pubblicazione del bando di concorso da affiggersi agli albi ufficiali dell'Università Cattolica per un numero di giorni non inferiore a venti, come da modello **allegato**.

5. Le commissioni giudicatrici, nominate dal Rettore su proposta del Preside della Facoltà competente, sono costituite da tre professori universitari di prima e/o di seconda fascia.

La commissione formula la graduatoria sulla base dei titoli accademici e scientifici presentati dal candidato e del risultato di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca. Sono titoli valutabili, tra gli altri, il master universitario di primo e di secondo livello, il dottorato di ricerca, o titolo equipollente, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia, in Paesi dell'Unione Europea o comunque all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia, sia in Paesi dell'Unione Europea, che, comunque, all'estero. Per i titoli accademici e scientifici la commissione dispone di un punteggio massimo di sessanta su cento e per l'esame-colloquio di un punteggio massimo di quaranta su cento.

Al termine dei lavori la commissione redige apposito verbale, nel quale devono anche risultare i criteri e le motivazioni delle valutazioni comparative.

L'attribuzione dell'assegno viene comunicata dal Rettore agli interessati entro venti giorni dalla fine dei lavori della commissione.

Il vincitore, che non faccia pervenire entro i successivi venti giorni la dichiarazione di accettazione e la documentazione richiesta dal bando, perde il diritto all'assegno e viene sostituito dal candidato collocato utilmente in graduatoria.

6. Nel caso di assegni a carico dei fondi di ricerca il responsabile dell'attività del titolare dell'assegno si identifica con il responsabile scientifico della ricerca.

Negli altri casi tale responsabile è designato dal Consiglio di Facoltà.

7. Gli assegni sono erogati in soluzioni mensili previa dichiarazione quadrimestrale del responsabile dell'attività del titolare dell'assegno che attesti la regolarità dello svolgimento dell'attività di ricerca.

Gli assegni vengono corrisposti per l'importo prestabilito dedotto il costo delle polizze assicurative; sono esenti da Irpef, a norma dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e soggetti, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, commi 26 e segg., della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8. Gli assegni sono comprensivi del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria, stipulata a cura dell'Università Cattolica, contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Università.

9. Il godimento degli assegni non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Gli assegni non possono essere cumulati con altri assegni di ricerca, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione delle borse concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni; non possono essere cumulati, inoltre, con altri compensi erogati a qualsiasi titolo dall'Università Cattolica, a eccezione dei compensi per eventuali attività seminariali e cicli organici di esercitazioni. Il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato annualmente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. A tale scopo il Senato accademico determina anche il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato di ricerca.

Gli assegni hanno durata annuale e sono rinnovabili nel limite massimo di quattro anni se il titolare dell'assegno ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca e nel limite massimo complessivo di otto anni se il titolare dell'assegno non ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Gli assegni a carico dell'Università possono essere rinnovati con delibera del Consiglio di Facoltà su parere motivato del responsabile dell'attività del titolare dell'assegno.

Gli assegni a carico dei fondi di ricerca possono essere rinnovati su richiesta motivata al Rettore da parte del docente responsabile scientifico della ricerca almeno tre mesi prima della scadenza dell'assegno, previo parere della Facoltà.

10. L'attività dei titolari di assegni di ricerca riguarda la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di assegnazione sotto la guida del responsabile dell'attività di ricerca.

I titolari di assegni non possono svolgere incarichi di corsi ufficiali, nonché di corsi integrativi, conferiti mediante contratto. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività seminariali, cicli organici di esercitazioni, far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia, nonché collaborare ad attività di tutorato, purché tali attività non interferiscano con il proficuo svolgimento della attività di ricerca e previa autorizzazione della Facoltà in caso di assegni a carico dell'Università Cattolica e anche del responsabile scientifico della ricerca nel caso di assegni a carico dei fondi di ricerca.

I titolari di assegni sono tenuti a sostenere, in via preventiva, un colloquio con l'Assistente Ecclesiastico Generale volto ad accertare la condivisione dei principi morali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

I titolari degli assegni hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire del servizio di mensa al costo ridotto previsto per i ricercatori universitari per il periodo di godimento dell'assegno.

I titolari di assegni presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" non possono inoltre svolgere attività di assistenza e cura presso le strutture del

Policlinico universitario “A. Gemelli”, ma solo attività finalizzate a specifici programmi di ricerca.

I titolari degli assegni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono incaricati di compiere eventuali operazioni di trattamento di dati personali connesse all’attività svolta.

11. L’inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso comporta l’immediata decadenza dal godimento dell’assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi.

Qualora la decadenza, dichiarata dal Rettore previa contestazione scritta, o l’eventuale rinuncia al godimento dell’assegno intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata dal titolare dell’assegno.

**b) contratti di prestazione d’opera (ai sensi degli artt. 2222 e segg. c.c.)**

Per specifiche prestazioni per la realizzazione dei programmi di ricerca, il docente titolare della ricerca può, in ogni momento, chiedere agli uffici la stipula di appositi contratti, comunicando i fondi su cui prelevare l’intero costo del contratto.

Il contratto ha per oggetto una prestazione di collaborazione occasionale ovvero a progetto e viene sottoscritto per l’Università Cattolica dal Direttore amministrativo, che può delegare i rispettivi Direttori di sede.

Il contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.

>>.

Milano, 28 settembre 2005

**IL RETTORE**  
**(Prof. Lorenzo Ornaghi)**